

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4211

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

DAMIANO, GNECCHI, BARUFFI, ALBANELLA, ALBINI, AMATO, ARLOTTI, BECATTINI, BOLOGNESI, PAOLA BRAGANTINI, CAMPANA, CARELLA, CARLONI, CAROCCI, CARRA, CARROZZA, CASATI, CASELLATO, CIMBRO, COMINELLI, DI SALVO, D’OTTAVIO, FABBRI, FERRANTI, FRAGOMELI, GIACOBBE, GIULIANI, GRASSI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, LATTUCA, LENZI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MALISANI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MARIANO, MAZZOLI, MONGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, PREZIOSI, ROCCHI, ROMANINI, ROTTA, VICO, ZARDINI, ZOGGIA

Modifica all’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente per il pagamento delle retribuzioni e l’assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore

Presentata il 10 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il *referendum* indetto dalla Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) in materia di responsabilità solidale in caso di appalto propone un tema su cui più volte il Parlamento è intervenuto negli ultimi anni. La materia trova una definizione nell’articolo 1676 del codice civile, che stabilisce che i dipendenti dell’appaltatore possono agire

direttamente nei confronti del committente « per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda ». Successivamente, l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha stabilito che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o

datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributivi previdenziali e i premi assicurativi.

Il Governo Prodi aveva confermato questa impostazione con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che all'articolo 35, commi da 28 a 34, (successivamente abrogati nel 2008) aveva rafforzato la responsabilità solidale. In particolare, il comma 33 stabiliva che « L'inosservanza delle modalità di pagamento (...) è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti (...) non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori ».

Il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce l'obbligo per il committente e per l'impresa affidataria di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori riguardo i cantieri temporanei o mobili, con l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (articolo 90, comma 9).

Il citato articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è stato però prima modificato dalla legge Fornero (articolo 4, comma 31, della legge n. 92 del 2012) e

successivamente dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2014; inoltre, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, esclude le pubbliche amministrazioni dall'applicazione della responsabilità solidale. Tutti questi interventi hanno determinato un indebolimento della responsabilità solidale.

In particolare non è chiaro identificare quale sia il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) idoneo a derogare alla disposizione speciale del decreto attuativo della legge Biagi: quello delle imprese committenti (che beneficiano dell'esonero della responsabilità solidale) o quello delle imprese appaltatrici (dal momento che incide sulle posizioni giuridiche riconducibili ai lavoratori assoggettati al CCNL)?

Con la presente proposta di legge si intende ripristinare integralmente la responsabilità solidale negli appalti e stimolare la contrattazione tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore affinché possano individuare clausole di maggior favore per i lavoratori.

Si propone altresì di escludere dalle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche le imprese condannate in via definitiva per violazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o il datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. La condanna definitiva per la violazione delle disposizioni del presente comma costituisce causa di esclusione dalle gare di appalto indette dalle amministrazioni pubbliche ».



17PDL0049590